

## STATUTO

### dell'Organizzazione di Volontariato

### **"Amici del Monastero SunCave OdV"**

#### Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, di seguito Codice del Terzo Settore, un'Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

**"Amici del monastero SunCave OdV"**, con sede legale nel Comune di VERONA, c/o Zambelli Andrea, via Polveriera Vecchia 14, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi esclusivamente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- A) attività culturali di interesse sociale con finalità divulgativa;
- B) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- C) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- D) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

**In particolare l'associazione ha lo scopo di promuovere:**

1. la conservazione della cultura del Buddhismo Tibetano e della lingua e della cultura tibetana e mustanghi,

2. la sensibilizzazione della cittadinanza riguardo la pace interiore ed esteriore e il dialogo e rispetto reciproco tra i popoli,
3. una visione del mondo sempre più rispettosa e compassionevole di quanta più gente possibile,
4. accrescere l'offerta culturale rivolta alle popolazioni himalayane sempre nel pieno rispetto delle loro radici etniche, culturali e religiose .

Per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si attiverà mediante:

1. Lo spostamento della Sun Cave Monastery Monastic School (Lowo Nyiphug Namdrol Norbuling Gompa School) in campagna e farla diventare ecosostenibile,
2. progetti per l'insegnamento ai bambini della lingua tibetana sostenendo la vitalità sia delle lingua tibetana che del Buddismo Tibetano e della cultura sia mustangi che tibetana,
3. organizzazione di eventi di sensibilizzazione e informazione,
4. interventi per la scolarizzazione e una coscienza ecologica nelle popolazioni Himalayane attraverso corsi di ecosostenibilità
5. laboratori di agricoltura ecosostenibile e di costruzione di serre ecosostenibili per le popolazioni Himalayane
6. stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
7. collaborazione con associazioni ed istituzioni ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
8. raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
9. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso gli associati, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

### Art. 3 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Può essere membro dell'associazione una persona fisica, una persona giuridica o altra entità riconosciuta dalla legge, che condivida gli scopi e i principi dell'associazione e accetta di conformarsi al presente statuto.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;
- per esclusione:
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Nel rispetto di questi principi generali l'associazione può adottare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali.

#### **I soci sono obbligati a:**

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

#### **Art. 6 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione);
- il Presidente;
- il Tesoriere,

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le Cariche associative sono elettive e gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

### *Art. 7 – L'Assemblea*

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato o altra persona con delega scritta che andrà consegnata, spedita o trasmessa elettronicamente al Consiglio Direttivo prima dell'inizio dell'Assemblea. È responsabilità di ogni associato assicurare il positivo recapito della delega prima di ogni Assemblea. Ogni associato non può ricevere più di 1 delega.

Le decisioni dell'assemblea saranno prese mediante voto a maggioranza dei presenti alle riunioni degli organi deliberativi, senza considerare le quote associative versate dai membri.

Nel caso di persone giuridiche o altra entità diversa dalle persone fisiche sono legittimati al voto delle stesse i legali rappresentanti o altra persona fisica munita di delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

### L'Assemblea Ordinaria:

2 Mm. *Aspidia* *canaliculata* *Stuebeliana* *Stuebeliana*

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentato il 51% o comunque la maggioranza numerica dei soci iscritti al libro soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide in base alla maggioranza dei presenti.

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla elezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali

#### **L'Assemblea Straordinaria:**

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente e rappresentata per delega (una per socio) almeno dall' 85% dei soci iscritta al Libro Soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente e rappresentata (una per socio) almeno i tre quarti dei soci iscritta al Libro Soci

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese nel rispetto dei quorum assegnati.

- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

- delibera sulla nomina del Liquidatore;

Per deliberare la Revoca e/o Nomina degli Organi Sociali e del Consiglio Direttivo in proprio o per delega (una per socio) in prima convocazione il voto favorevole del 80% della totalità dei soci presenti, in seconda convocazione il voto favorevole del 75% della totalità dei soci presenti;

Per deliberare la modifica dello Statuto occorrono, in proprio o per delega (una per socio), in prima convocazione il voto favorevole dell' 80% della totalità dei soci presenti, in seconda convocazione il voto favorevole del 60% della totalità dei soci presenti;

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la propria responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

### *Art. 8 - Il Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- nomina il Tesoriere e vigila sull'operato dello stesso;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- predispone bilancio o rendiconto:

- nomina il Tesoriere e vigila sull'operato dello stesso;

- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta inviata in formato cartaceo o con mezzi elettronici che ne assicurino il recapito, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall' Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il potere di rappresentanza del presidente è generale; le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

#### Art. 10 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è un membro dell'Associazione incaricato della gestione finanziaria e patrimoniale dell'organizzazione, nonché della supervisione dei registri contabili.

- 1) Ha l'obbligo di raccogliere, registrare e custodire tutti i fondi dell'Associazione provenienti da qualsiasi fonte.
- 2) E' responsabile della preparazione e presentazione di un bilancio annuale all'assemblea generale dei membri dell'Associazione.
- 3) Deve tenere accuratamente i registri finanziari dell'Associazione, documentando tutte le entrate, le spese e le transazioni finanziarie.
- 4) Deve presentare un rapporto finanziario regolare all'assemblea generale dei membri, illustrando lo stato finanziario dell'Associazione.
- 5) E' tenuto a gestire i conti bancari o altri strumenti finanziari dell'Associazione in conformità con le normative statutarie e con le leggi vigenti.
- 6) Ha il compito di ottenere l'approvazione dell'assemblea generale per le spese significative o le decisioni finanziarie importanti dell'Associazione.
- 7) In caso di necessità, può essere autorizzato dall'assemblea generale a firmare assegni o a effettuare transazioni finanziarie a nome dell'Associazione.
- 8) Deve collaborare con il Consiglio Direttivo e l'assemblea generale per garantire che le risorse finanziarie dell'Associazione siano utilizzate in modo responsabile per raggiungere gli obiettivi e gli scopi stabiliti.
- 9) E' responsabile della dichiarazione fiscale annuale dell'Associazione, se necessario, in conformità con le leggi tributarie vigenti.

In caso di dimissioni o impedimenti del Tesoriere, il Consiglio Direttivo potrà nominare un successore provvisorio fino all'approvazione da parte dell'assemblea generale. Fino alla nomina del nuovo Tesoriere sarà in ogni caso responsabile della gestione finanziaria dell'associazione il Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere svolge il suo incarico nell'interesse dell'Associazione e dei suoi membri, agendo in modo trasparente e responsabile nel trattamento delle risorse finanziarie dell'Associazione.

#### Articolo 11 - Rapporti Periodici del Tesoriere

Il Tesoriere dell'Associazione è tenuto a presentare un rapporto finanziario al Consiglio Direttivo ogni tre mesi, conformemente agli obblighi di rendicontazione stabiliti nel presente statuto.

Ogni rapporto finanziario trimestrale deve includere un dettaglio completo delle entrate e delle spese dell'Associazione durante il periodo di riferimento.

Il Tesoriere deve evidenziare qualsiasi transazione finanziaria significativa o eccezionale che sia stata effettuata nel corso del trimestre e fornire una giustificazione per tali transazioni.

Il rapporto finanziario deve includere il saldo attuale dei conti bancari e degli investimenti dell'Associazione, nonché qualsiasi altra informazione rilevante riguardante la situazione finanziaria dell'Associazione.

In caso di situazioni finanziarie particolarmente delicate o problematiche o che in ogni caso eccedano la normale amministrazione, il Tesoriere deve immediatamente informare il Consiglio Direttivo, indipendentemente dal ciclo trimestrale di rendicontazione.

Il Consiglio Direttivo avrà il compito di esaminare e valutare i rapporti finanziari presentati dal Tesoriere e, se necessario, adottare misure appropriate per garantire la stabilità finanziaria dell'Associazione.

Il Tesoriere è tenuto a collaborare con il Consiglio Direttivo e a rispondere a qualsiasi domanda o richiesta di chiarimenti riguardo ai rapporti finanziari presentati.

Nel caso in cui il Tesoriere non sia in grado di adempiere ai propri doveri di rendicontazione o sorgano dubbi sulla gestione finanziaria dell'Associazione, il Consiglio Direttivo avrà il diritto di chiedere una revisione dei conti o di prendere altre misure adeguate per garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni finanziarie dell'Associazione.

Il presente articolo è stato redatto al fine di garantire una gestione finanziaria responsabile e una supervisione adeguata dei fondi dell'Associazione, nell'interesse dei suoi membri e degli scopi stabiliti.

#### **Articolo 12 - Responsabilità Personale del Tesoriere per gli Ammanchi**

Il Tesoriere dell'Associazione accetta la responsabilità personale per qualsiasi ammanco finanziario che dovesse verificarsi durante il suo mandato.

Un ammanco finanziario si verifica quando, in seguito a un'indagine approfondita e documentata, si determina che vi è una mancanza di fondi o una discrepanza finanziaria nell'Associazione per la quale il Tesoriere è direttamente responsabile.

Il Tesoriere è tenuto a garantire la sicurezza e l'integrità dei fondi dell'Associazione e a prendere tutte le precauzioni necessarie per prevenire qualsiasi forma di appropriazione indebita o frode finanziaria.

In caso di ammanco finanziario, il Tesoriere è obbligato a informare immediatamente il Consiglio Direttivo dell'Associazione e a collaborare pienamente con qualsiasi indagine o procedura di verifica che possa essere avviata.

Il Tesoriere è soggetto a misure disciplinari, comprese le azioni legali, se si scopre che ha agito in modo negligente o fraudolento nella gestione dei fondi dell'Associazione, contribuendo così all'ammanco finanziario.

#### **Art. 13 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 14 - Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;

2. eredità, lasciti, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale nei limiti previsti dall'art 6 del codice del terzo settore ;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

#### Art. 15 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e preventivamente accordate e concordate per iscritto (ove possibile), nonché documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo tramite l'eventuale Adozione di un Regolamento Interno, vietando in ogni caso i rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### Art. 16 - Clausola compromissoria

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

#### Art. 17 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 18 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

#### **Art. 19 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

#### **Art. 20 - Foro Competente**

Il foro competente per la risoluzione di qualsiasi controversia legale, questione giuridica o procedimento giudiziario in cui sia coinvolta l'Associazione "Amici del monastero SunCave ODV", di seguito denominata "Associazione," è il Tribunale di Verona.

Qualsiasi membro, ex membro, o terza parte che intenda intraprendere azioni legali o presentare una controversia contro l'Associazione accetta e riconosce che il Tribunale di Verona è il foro competente per tale procedimento.

La scelta del foro competente a Verona è stata effettuata per promuovere l'efficienza e la coerenza nella risoluzione delle controversie relative all'Associazione, nonché per ridurre i costi associati alla risoluzione di dispute legali.

In caso di controversie tra l'Associazione e i suoi membri o altre parti interessate, entrambe le parti concordano di cercare di risolvere la disputa attraverso mezzi alternativi di risoluzione delle controversie.

come la mediazione o l'arbitrato, prima di presentare un ricorso al Tribunale di Verona, sempre nel rispetto delle leggi vigenti.

Qualsiasi modifica o variazione al presente articolo deve essere adottata con il consenso unanime del Consiglio Direttivo dell'Associazione e deve essere comunicata a tutti i membri dell'Associazione.

Il presente articolo stabilisce chiaramente il foro competente per le dispute legali relative all'Associazione a Verona e contribuisce a garantire un quadro giuridico stabile per la risoluzione delle questioni legali connesse all'Associazione.

#### **Art. 21 – Esenzione imposta di bollo e registro**

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

VERONA li, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma dei soci fondatori

*Giuseppe Mammucari*  
*Luigi...*  
*Stefano...*  
*Luigi...*  
*Alessandro...*  
*Guido...*  
*Alto...*